



COMUNE DI LIVORNO FERRARIS  
Provincia di Vercelli

## **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 20 del 29.07.2020

## INDICE

### Sommario

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| <b>TITOLO I</b>                                               | 5 |
| <b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>                                  | 5 |
| Articolo 1                                                    | 5 |
| Oggetto e scopo del regolamento                               | 5 |
| Articolo 2                                                    | 5 |
| Rapporti ed assistenza al contribuente                        | 5 |
| <b>TITOLO II</b>                                              | 5 |
| <b>ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE</b>              | 5 |
| Articolo 3                                                    | 5 |
| Individuazione delle entrate comunali                         | 5 |
| Articolo 4                                                    | 6 |
| Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali | 6 |
| Articolo 5                                                    | 6 |
| Soggetti Responsabili delle Entrate                           | 6 |
| Articolo 6                                                    | 6 |
| Determinazione di aliquote, tariffe,                          | 6 |
| detrazioni e scadenze di versamento                           | 6 |
| Articolo 7                                                    | 7 |
| Agevolazioni                                                  | 7 |
| <b>TITOLO III</b>                                             | 7 |
| <b>RISCOSSIONE DELLE ENTRATE</b>                              | 7 |
| Articolo 8                                                    | 7 |
| Forme di gestione                                             | 7 |
| Articolo 9                                                    | 7 |
| Modalità di pagamento dei tributi                             | 7 |
| Articolo 10                                                   | 8 |
| Attività di verifica e controllo                              | 8 |
| Articolo 11                                                   | 8 |
| Attività di accertamento delle entrate tributarie             | 8 |
| Articolo 12                                                   | 9 |

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio.....                 | 9         |
| Articolo 13.....                                                                  | 9         |
| Sanzioni tributarie ed interessi moratori.....                                    | 9         |
| Articolo 14.....                                                                  | 10        |
| Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento..... | 10        |
| Articolo 15.....                                                                  | 11        |
| Riscossione coattiva delle entrate .....                                          | 11        |
| Articolo 16.....                                                                  | 11        |
| Rimborsi .....                                                                    | 11        |
| Articolo 17.....                                                                  | 12        |
| Compensazione: definizione, presupposti ed effetti.....                           | 12        |
| Articolo 18.....                                                                  | 12        |
| Compensazione su istanza del debitore.....                                        | 12        |
| Articolo 19.....                                                                  | 12        |
| Compensazione su proposta d'ufficio .....                                         | 12        |
| Articolo 20.....                                                                  | 13        |
| Crediti inesigibili o di difficile riscossione.....                               | 13        |
| Articolo 21.....                                                                  | 13        |
| Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie .....                  | 13        |
| <b>TITOLO IV.....</b>                                                             | <b>13</b> |
| <b>ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: AUTOTUTELA E ACCERTAMENTO</b>             |           |
| <b>CON ADESIONE.....</b>                                                          | <b>13</b> |
| <b>CAPO I.....</b>                                                                | <b>13</b> |
| <b>AUTOTUTELA .....</b>                                                           | <b>13</b> |
| Articolo 22.....                                                                  | 13        |
| Autotutela .....                                                                  | 13        |
| Articolo 23.....                                                                  | 14        |
| Autotutela su istanza di parte.....                                               | 14        |
| Articolo 24.....                                                                  | 14        |
| Procedimento in autotutela d'ufficio .....                                        | 14        |
| <b>CAPO II.....</b>                                                               | <b>15</b> |
| <b>ACCERTAMENTO CON ADESIONE .....</b>                                            | <b>15</b> |
| Articolo 25.....                                                                  | 15        |
| Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione.....                      | 15        |
| Articolo 26.....                                                                  | 15        |
| Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione .....                       | 15        |
| Articolo 27.....                                                                  | 16        |

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione ..... | 16        |
| Articolo 28 .....                                                                  | 16        |
| Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio .....                         | 16        |
| Articolo 29 .....                                                                  | 16        |
| Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente .....                     | 16        |
| Articolo 30 .....                                                                  | 17        |
| Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento .....         | 17        |
| Articolo 31 .....                                                                  | 17        |
| Atto di accertamento con adesione.....                                             | 17        |
| Articolo 32 .....                                                                  | 17        |
| Perfezionamento della definizione .....                                            | 17        |
| Articolo 33 .....                                                                  | 18        |
| Effetti della definizione .....                                                    | 18        |
| Articolo 34 .....                                                                  | 18        |
| Riduzione della sanzione .....                                                     | 18        |
| <b>TITOLO V .....</b>                                                              | <b>19</b> |
| <b>DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE.....</b>                               | <b>19</b> |
| Articolo 35 .....                                                                  | 19        |
| Disposizioni finali .....                                                          | 19        |
| Articolo 36 .....                                                                  | 19        |
| Entrata in vigore.....                                                             | 19        |

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione della disposizione dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina in via generale le entrate comunali di natura tributaria, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con obiettivi di equità, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento disciplina la riscossione delle entrate, le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, al rimborso, al contenzioso e strumenti deflattivi, ai diritti del contribuente ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie del Comune di Livorno Ferraris.
3. Le norme del presente provvedimento si applicano in quanto non in contrasto con diverse disposizioni contenute nei regolamenti di disciplina specifica del singolo tributo.

#### **Articolo 2**

##### **Rapporti ed assistenza al contribuente**

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di leale collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché delle tariffe e aliquote applicate, attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche e mediante ogni altra forma atta al raggiungimento dello scopo di fornire la massima diffusione delle informazioni riguardanti le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi, nonché le tempistiche e le modalità di pagamento.
3. Presso gli uffici competenti e presso l'ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

## **TITOLO II**

### **ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE**

#### **Articolo 3**

##### **Individuazione delle entrate comunali**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.
2. Costituiscono entrate non tributarie le entrate da canoni e proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi, inerenti rapporti obbligatori di natura privatistica sorti sia a seguito di trasformazione di precedenti imposte, tributi e tasse, sia a seguito di nuove disposizioni legislative emanate appositamente, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

#### **Articolo 4**

##### **Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
2. In particolare il funzionario responsabile cura:
  - a) tutte le attività inerenti alla gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
  - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
  - c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
  - d) cura il contenzioso tributario;
  - e) dispone i rimborsi;
  - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
  - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

#### **Articolo 5**

##### **Soggetti Responsabili delle Entrate**

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

#### **Articolo 6**

##### **Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento**

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.
2. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.

## **Articolo 7**

### **Agevolazioni**

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

## **TITOLO III**

### **RISCOSSIONE DELLE ENTRATE**

#### **Articolo 8**

##### **Forme di gestione**

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
  - a. gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24 - 28 della L. 8-6-1990, n. 142;
  - b. affidamento agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività ed in possesso di idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato;
  - c. affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997
  - d. affidamento mediante convenzione a società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
  - e. affidamento a società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, nonché delle procedure ad evidenza pubblica, tra i soggetti di cui alle lettere b) e c) della presente norma;
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

#### **Articolo 9**

##### **Modalità di pagamento dei tributi**

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina

particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

## **Articolo 10**

### **Attività di verifica e controllo**

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
4. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'elusione ed evasione relative a:
  - a) risorse tributarie comunali,
  - b) risorse tributarie erariali dirette ed indirette ai sensi dell'art. 1 del D.L. 203/2005,

individuato ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della L. 145/2018 e s.m.i. è istituito il Fondo di incentivazione e potenziamento degli uffici tributari; tale fondo è costituito da un importo percentuale delle maggiori somme a titolo di tributo o maggior tributo, interessi e sanzioni riscossi a titolo definitivo e destinato all'incentivazione del personale degli uffici tributari, nonché di personale dipendente del Comune di Livorno Ferraris specificamente individuato ed incaricato delle attività di partecipazione alle attività di verifica e controllo. La disciplina relativa all'ambito di applicazione del Fondo di cui al comma precedente, l'individuazione del personale incaricato, le modalità di costituzione, i criteri di ripartizione e la liquidazione dei compensi incentivanti è demandata alla competenza della Giunta Comunale.

## **Articolo 11**

### **Attività di accertamento delle entrate tributarie**

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. L'avviso di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. Il Servizio Entrate/Tributi o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:
  - a) alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti
  - b) all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
4. La notifica al contribuente degli avvisi di accertamento può avvenire anche a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
6. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.
7. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

## **Articolo 12**

### **Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio**

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
  - a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  - b) del responsabile del procedimento;
  - c) dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
  - d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
  - e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
  - f) dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
  - g) della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
3. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
4. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs 472/1997 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
5. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
6. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 15.

## **Articolo 13**

### **Sanzioni tributarie ed interessi moratori**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi non. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i; nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale; l'avviso di accertamento provvede altresì a liquidare l'importo degli interessi nonché intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto.
4. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi

moratori sulle somme dovute a titolo di tributo determinati nella misura annua del tasso legale.

5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.

#### **Articolo 14**

##### **Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento**

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, in caso di temporanea difficoltà del debitore.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
3. Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo il successivo schema e sottoscritto per accettazione dal richiedente, che impegna quest'ultimo a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano.
4. La ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivo può avvenire fino ad un massimo di 36 rate mensili secondo lo schema sotto riportato:

| <b>SCHEMA DILAZIONE PAGAMENTI</b> |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>fino a € 500,00</b>            | Nessuna rateazione |
| <b>Da 501,00 a 3.000,00 €</b>     | Fino 6 rate        |
| <b>Da 3.001,00 a 6.000,00 €</b>   | Fino a 12 rate     |
| <b>Oltre 6.001,00</b>             | Fino a 36 rate     |

5. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad € 50.000 (cinquantamila/00), il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia sotto forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
6. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di rate mensili, così come previsto nello schema riportato al punto 4 del presente articolo, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
8. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.
9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di

particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.

10. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Entrate/Tributi, nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata, la ricevuta di versamento.
11. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

### **Articolo 15**

#### **Riscossione coattiva delle entrate**

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i.e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
  - a) in forma diretta dal Comune;
  - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
  - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
  - d) mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto;
3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
  - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
  - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
  - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;
4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il dirigente/ funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.

### **Articolo 16**

#### **Rimborsi**

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente

riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

2. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

### **Articolo 17**

#### **Compensazione: definizione, presupposti ed effetti**

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal Servizio Entrate/Tributi.
3. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
4. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

### **Articolo 18**

#### **Compensazione su istanza del debitore**

1. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo deve presentare, almeno 90 giorni prima della scadenza di pagamento per la quale intende valersi della compensazione, una istanza contenente i seguenti elementi:
  - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
  - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tributo;
  - d) l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
2. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Ente. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.
3. Il Dirigente/Responsabile del Servizio del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 90 giorni comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.

### **Articolo 19**

#### **Compensazione su proposta d'ufficio**

1. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per

prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune può procedere con la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.

#### **Articolo 20**

##### **Crediti inesigibili o di difficile riscossione**

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

#### **Articolo 21**

##### **Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie**

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228, c. 3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

### **TITOLO IV**

## **ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: AUTOTUTELA E ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **CAPO I**

##### **AUTOTUTELA**

#### **Articolo 22**

##### **Autotutela**

1. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
  - a) realizzare l'interesse pubblico;
  - b) ripristinare la legalità;
  - c) ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali

- controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
- d) migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.
  4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.
  5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
  6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
  7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
  8. Nel caso di annullamento o revoca parziale dell'atto nel corso del giudizio il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata della sanzione, previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso e le spese rimangano a carico delle parti che le hanno sostenute; annullamento e revoca parziale non sono autonomamente impugnabili.

### **Articolo 23**

#### **Autotutela su istanza di parte**

1. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

### **Articolo 24**

#### **Procedimento in autotutela d'ufficio**

1. Il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, può procedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano di seguito casi tipici di autotutela:
  - a) errore di persona;
  - b) evidente errore logico o di calcolo;
  - c) errore sul presupposto;
  - d) doppia imposizione;
  - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza;
  - g) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.
2. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.
3. Nei casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini di

impugnazione il funzionario responsabile del tributo, anche su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di illegittimità dell'atto nonché nel caso delle fattispecie di cui al comma 1.

4. Nell'esercizio dell'autotutela il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

## **CAPO II**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **Articolo 25**

##### **Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della L. N. 449 del 27/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i. e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.

#### **Articolo 26**

##### **Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione**

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

## **Articolo 27**

### **Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione**

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a) a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - b) su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo.

## **Articolo 28**

### **Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio**

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione:
  - a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
  - b) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
  - c) degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
  - d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

## **Articolo 29**

### **Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.
3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

6. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

### **Articolo 30**

#### **Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento**

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 29 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 26.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

### **Articolo 31**

#### **Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
  - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
  - b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
  - c) le modalità di versamento delle somme dovute.

### **Articolo 32**

#### **Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del precedente art. 14, comma 5. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia, di cui all'ultimo comma del presente articolo, se dovuta. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni di cui all'art. 14.

3. In caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dall'art. 14, comma 6, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

### **Articolo 33**

#### **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
3. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

### **Articolo 34**

#### **Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

**TITOLO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

**Articolo 35**  
**Disposizioni finali**

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga il Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 44 del 14/12/1998 e modificato con deliberazione Consiglio Comunale n° 10 del 27/02/1999 e con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 30/03/2016;
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.

**Articolo 36**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020